



COSTITUZIONE DI FONDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici.

Il giorno diciannove del mese di settembre

(19.9.2014)

In Messina, nel mio studio sito in via Giuseppe Natoli n. 61.

Innanzi a me Dott. **LILLO FLERES, Notaio** in Messina, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Patti e Mistretta,

SONO PRESENTI

- **BROCCIO ALESSANDRA**, nata a Messina l'1 agosto 1972, con domicilio in Messina, via Santa Maria Alemanna n. 25, codice fiscale BRC LSN 72M41 F158 Y;

- **BROCCIO ANTONINO**, nato a Messina il 16 aprile 1965, con domicilio in Messina, km. 9.300, Granatari, via Panoramica dello Stretto, c/da Biasini, codice fiscale BRC NNN 65D16 F158 K;

- **BROCCIO FRANCESCA**, nata a Messina il 5 settembre 1967, con domicilio in Messina, via Panoramica dello Stretto n. 5268, codice fiscale BRC FNC 67P45 F158 Q,


- **CARDILLO MARIA**, nata a Messina l'8 marzo 1967, con domicilio in Messina, km. 9.300, Granatari, via Panoramica dello Stretto, contrada Biasini, codice fiscale CRD MRA 67C48 F158 Y,

Detti comparenti, dell'identita' personale dei quali io Notaio sono certo, in forza del presente atto convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1) Dai comparenti viene costituita la "**FONDAZIONE IL PICCOLO CHICCO ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE**": essa potra' far uso della denominazione in forma abbreviata "**IL PICCOLO CHICCO ONLUS**".

La Fondazione avra' sede in Messina, via Santa Maria Alemanna n.c. 25.

ART. 2) La Fondazione persegue esclusivamente finalita' di solidarieta' sociale ed in particolare di assistenza, educazione, istruzione e ricreazione delle persone portatrici di handicap fisici e/o mentali ed intende acquisire, mantenere e gestire, direttamente od indirettamente, strutture importanti ed innovative, con spazi adiacenti e di servizio, destinate ad ospitare stabilmente tali persone nonche' attivita' sociosanitarie, didattiche, formative, occupazionali, culturali, espositive, sportive e sociali in genere, in un contesto di miglioramento della qualita' della vita e di promozione dell'in-



serimento nel tessuto sociale e lavorativo dei medesimi soggetti, provvedendo al monitoraggio della qualità della vita nell'ambiente residenziale nel quale vive la persona disabile, al fine di individuare, nel tempo, le soluzioni più idonee, anche con riferimento al "dopo di noi".

La Fondazione intende inoltre raccordarsi e sviluppare sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici o privati, italiani od esteri, che operino nei settori d'interesse della Fondazione o che ne condividano lo spirito e le finalità.

Attività direttamente connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;
- c) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività;
- d) partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- e) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, i relativi addetti e il pubblico;
- f) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

La Fondazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali e da quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 3) La Fondazione sarà amministrata e svolgerà la propria attività in conformità e sotto l'os-

STATUTO

della "Fondazione IL PICCOLO CHICCO Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale"

Articolo 1

Costituzione

E' costituita una Fondazione denominata "Fondazione IL PICCOLO CHICCO Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale", con sede in Messina, via Santa Maria Alemanna n.c. 25.

Essa potrà far uso della denominazione in forma abbreviata "IL PICCOLO CHICCO ONLUS".

La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana.

Articolo 2

Delegazioni e uffici

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Organizzazione, attività di promozione nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Organizzazione stessa.

Articolo 3

Scopi

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed in particolare di assistenza, educazione, istruzione e ricreazione delle persone portatrici di handicap fisici e/o mentali ed intende acquisire, mantenere e gestire, direttamente od indirettamente, strutture importanti ed innovative, con spazi adiacenti e di servizio, destinate ad ospitare stabilmente tali persone nonché attività sociosanitarie, didattiche, formative, occupazionali, culturali, espositive, sportive e sociali in genere, in un contesto di miglioramento della qualità della vita e di promozione dell'inserimento nel tessuto sociale e lavorativo dei medesimi soggetti, provvedendo al monitoraggio della qualità della vita nell'ambiente residenziale nel quale vive la persona disabile, al fine di individuare, nel tempo, le soluzioni più idonee, anche con riferimento al "dopo di noi".

La Fondazione intende inoltre raccordarsi e svi-



Monico Baccaro
Antonio
Francesco
10/10/10

luppare sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici o privati, italiani ed esteri, che operino nei settori d'interesse della Fondazione o che ne condividano lo spirito e le finalità.

Articolo 4

Attività direttamente connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;
- c) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività;
- d) partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- e) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, i relativi addetti e il pubblico;
- f) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

La Fondazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali e da quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 5

Vigilanza

L'Autorità competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'articolo 25 del Codice Civile.

Articolo 6

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti iniziali in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati dai Fondatori Promotori, in sede di atto costitutivo, e successivamente dai Fondatori e dai Partecipanti;

dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio d'Indirizzo, può essere destinata a incrementare il patrimonio;

da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Articolo 7

Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito: dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;

dai contributi, in qualsiasi forma concessi, dei Fondatori e dei Partecipanti;

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.


Articolo 8

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre il Consiglio d'Indirizzo approva il bilancio di programmazione e di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso. Il bilancio economico di previsione e il bilancio d'esercizio devono essere trasmessi a tutti i Fondatori, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio tecnico-contabile.

Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e della



Manabacco
Roberto
Francesco
more Carlo

nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli 2423 bis e seguenti del Codice Civile.

Copia del bilancio d'esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Gestione, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

Fermo restando quanto sopra, la Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Articolo 9

Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:
Fondatori Promotori e Fondatori;
Partecipanti.

Articolo 10

Fondatori Promotori e Fondatori

Sono Fondatori Promotori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.
Possono divenire Fondatori, nominati tali dal Consiglio d'Indirizzo ai sensi dell'art. 15 del presente statuto, le persone fisiche che contribuiscono al Fondo di dotazione ed al Fondo di gestione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata nel minimo stabilite dal Consiglio d'Indirizzo stesso.

Possono divenire Fondatori Promotori coloro che hanno ricoperto la carica di Fondatori per cinque anni ai sensi del comma precedente, e che siano essi stessi disabili o che siano legati da vincoli di parentela ovvero in ragione del loro ufficio a persone disabili.

Possono altresì divenire Fondatori le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscano al Fondo di dotazione ed al Fondo di gestione secondo le modalità di cui sopra.

Articolo 11

Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio d'Indirizzo ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. Il Consiglio d'Indirizzo potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

Articolo 12

Partecipanti esteri

Possono essere nominati Fondatori ovvero Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all'estero.

Articolo 13

Esclusione e recesso

Il Consiglio d'Indirizzo decide con la maggioranza qualificata dei punti voto di cui all'art. 16 l'esclusione di Fondatori ed a maggioranza quella dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente



Flora di Zeno
Adesio Zeno
Franco Zeno
Giuseppe Zeno

Statuto; _____

- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione; _____
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali. _____

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi: _____

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta; _____
- apertura di procedure di liquidazione; _____
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali. _____

I Fondatori e i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. _____

I Fondatori Promotori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione. _____

Articolo 14

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione: _____

- il Consiglio d'Indirizzo; _____
- il Consiglio di Gestione; _____
- il Presidente della Fondazione ed il Vice Presidente vicario; _____
- il Collegio dei Partecipanti; _____
- il Collegio tecnico-contabile. _____

Nelle deliberazioni degli organi collegiali è espressamente escluso il voto per delega. _____

Articolo 15

Consiglio d'Indirizzo

Il Consiglio d'Indirizzo è composto da un numero variabile da tre a dodici membri. _____

La composizione sarà la seguente: _____

- fino a sei nominati dai Fondatori Promotori; _____
- fino a tre nominati dagli altri Fondatori; _____
- fino a tre nominati dal Collegio dei Partecipanti. _____

Il Consiglio d'Indirizzo potrà ritenersi validamente costituito ed operare con l'avvenuta nomina dei membri da parte dei Fondatori Promotori. _____

I membri del Consiglio d'Indirizzo restano in carica tre esercizi e possono essere rinominati, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato. Ogni membro può delegare un proprio sostituto che rivestirà tale carica continuativamente. _____

Il membro del Consiglio d'Indirizzo che, senza giustificato motivo, non partecipa, personalmente o a mezzo di sostituto, a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stes- _____

so. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al secondo comma, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio d'indirizzo.

Il Consiglio d'Indirizzo determina, in conformità agli scopi statutari, gli obiettivi ed i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare provvede a:

stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 3 e 4;

- approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, predisposti dal Consiglio di Gestione;

- fissare i criteri per divenire Fondatori e Partecipanti alla Fondazione ai sensi degli articoli 10 e 11 del presente Statuto e procedere alla relativa nomina;

- nominare al proprio interno il Presidente della Fondazione ed il Vice Presidente Vicario;

- individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;

- nominare e revocare, in ogni tempo anche senza giusta causa, i membri del Consiglio di Gestione;

- nominare, ove opportuno, il Direttore della Fondazione, determinandone natura, durata e qualifiche del rapporto;

- deliberare eventuali modifiche statutarie ferme restando le finalità della fondazione;

- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.

Le deliberazioni concernenti l'approvazione del bilancio, l'approvazione delle modifiche statutarie, la determinazione dei criteri per l'ammissione di nuovi membri della Fondazione e lo scioglimento dell'Ente, sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza qualificata dei punti voto di cui all'art.16.

Articolo 16

Convocazione e quorum

Il Consiglio d'Indirizzo è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.



Alexander Boer
deby Jhr.
Therese Breca

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono determinati secondo il metodo del Voto Ponderato sulla base di punti/voto in disponibilità del Consiglio d'Indirizzo, con le seguenti regole: il numero di punti voto ed il quorum costitutivo è da determinarsi sulla base della composizione numerica del Consiglio. Il sessanta per cento dei punti/voto è attribuito, con suddivisione in parti uguali, ai membri Fondatori Promotori ed il restante quaranta per cento è suddiviso tra gli altri membri, in proporzione alla contribuzione complessiva al patrimonio ed alla gestione della Fondazione. Il numero dei punti voto, la suddivisione ed i criteri relativi vengono stabiliti dai Fondatori Promotori. Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei punti/voto assegnati. In seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza del cinquantuno per cento dei punti voto assegnati. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata di tre quarti dei punti/voto presenti, fermi restando i quorum diversi stabiliti dal presente statuto.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente. In caso d'assenza anche del Vice Presidente, la riunione sarà presieduta dal Consigliere più anziano d'età tra quelli nominati dai Fondatori Promotori.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Articolo 17

Consiglio di Gestione

Il Consiglio di Gestione provvede all'amministrazione ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio d'Indirizzo. Il Consiglio di Gestione delibera a maggioranza dei presenti.

Esso è composto da tre membri, tra cui il Presidente della Fondazione di diritto e due membri nominati dal Consiglio d'Indirizzo; quest'ultimi re-

stano in carica tre esercizi e sono riconfermabili. La veste di membro del Consiglio di Indirizzo non è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Gestione.

Per una migliore efficacia nella gestione, il Consiglio di Gestione può delegare parte dei propri poteri ad alcuni dei suoi membri.

Il Consiglio di Gestione risponde innanzi al Consiglio d'Indirizzo della propria attività.

Articolo 18

Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio d'Indirizzo e del Consiglio di Gestione, ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. Egli resta in carica tre anni ed è rieleggibile.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza od impedimento del Presidente della Fondazione, il Vice Presidente Vicario lo sostituisce a tutti gli effetti.

Il Presidente può riunire le componenti della Fondazione in adunanza plenaria, momento di confronto ed analisi in cui si incontrano tutte le componenti della Fondazione. In tale caso intervengono, oltre a tutte le categorie di membri della Fondazione, i rappresentanti degli Uffici e/o Delegazioni estere, nonché osservatori di persone giuridiche private o pubbliche, Istituzioni od Enti italiani ed esteri che ne facciano richiesta alle rappresentanze della Fondazione nel loro Stato ovvero alla Fondazione medesima.


Articolo 19

Collegio dei Partecipanti

Il Collegio dei Partecipanti è composto da tutti i Partecipanti alla Fondazione. Nel caso di Partecipanti persone giuridiche o Enti, i rappresentanti da essi nominati nel Collegio dei Partecipanti durano in carica tre esercizi e sono confermabili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

Il Collegio dei Partecipanti nomina i membri del Consiglio d'Indirizzo di sua competenza.

Il Collegio dei Partecipanti formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed o-



Almehere Bravo
Director
Federico Anwar
 C. 10.11.1954

biettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi. Al Collegio dei Partecipanti viene illustrato il bilancio consuntivo approvato dal Consiglio d'Indirizzo, con indicazione analitica dell'impiego delle risorse della Fondazione ed illustrazione della relazione accompagnatoria.

Il Collegio dei Partecipanti è presieduto dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocato, almeno una volta l'anno, in periodo non recante pregiudizio all'attività della Fondazione stessa.

Articolo 20

Collegio tecnico-contabile

Il Collegio tecnico-contabile è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzione di Presidente, e due supplenti nominati dai Fondatori Promotori a maggioranza.

Il Collegio tecnico-contabile è mero organo di consulenza tecnico-contabile della Fondazione, provvedendo alla verifica della gestione finanziaria, delle scritture contabili e dei flussi di cassa e redigendo apposite relazioni.

I membri del Collegio tecnico-contabile possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Gestione. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito Libro delle Adunanze e deliberazioni del Collegio tecnico-contabile.

I membri del Collegio tecnico-contabile restano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati.

Articolo 21

Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d'Indirizzo, ad altre ONLUS ovvero ai fini di pubblica utilità, sentita l'Agenzia delle Onlus.

Articolo 22

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge dettate in tema di fondazioni private riconosciute.


Articolo 23

Norma transitoria

Gli organi della Fondazione potranno operare validamente e legittimamente nella composizione determinata in atto costitutivo.

Resubgans
Autos wa,
Chenevise moe

Mario Colli
L. Mucci



servanza delle norme contenute nello Statuto che i
comparenti mi esibiscono e che, previa lettura, si
allega al presente atto sotto la lettera "A".

A norma dell'art. 15 dello Statuto come sopra al-
legato sotto la lettera A, i comparenti, nominano
quali componenti del Consiglio d'Indirizzo, per i
primi tre esercizi sociali, i signori:

- Alessandra Broccio, Antonino Broccio e Francesca
Broccio i quali, sedutastante riunitisi, nominano
Presidente Alessandra Broccio, Vice Presidente Vi-
cario Antonino Broccio e componenti del Consiglio di
Gestione le signore Francesca Broccio e Maria Car-
dillo mentre la signora Alessandra Broccio quale
Presidente della Fondazione e' membro di diritto del
Consiglio di Gestione.

Tutti i partecipanti alla Fondazione, alla prima
riunione che verra' indetta a tal scopo, provvede-
ranno alla nomina dei tre componenti del Collegio
Tecnico Contabile.

ART. 4) Per costituire il patrimonio iniziale della
Fondazione, i comparenti conferiscono ciascuno la
somma di euro 500,00 (cinquecento virgola zero) e,
quindi, il fondo ammonta ad euro 2.000,00 (duemila
virgola zero).

ART. 5) Imposte e spese del presente atto, imposte
e spese relative alla costituzione della Fondazione,
annesse e dipendenti, sono assunte dai comparenti,
espressamente richiamandosi ai fini delle agevola-
zioni fiscali le disposizioni dell'art. 3 del D.P.R.
31 ottobre 1990 n. 346 e successive modifiche ed
integrazioni.

Richiesto io Notaio ho ricevuto quest'atto del quale
ho dato lettura ai comparenti che lo confermano.
Dattiloscritto da persona di mia fiducia e comple-
tato di mio pugno in facciate sei fin qui di fogli
due, viene sottoscritto essendo le ore sedici e
minuti primi cinquantacinque.

Firmato:

ALESSANDRA BROCCIO, ANTONINO BROCCIO, FRANCESCA
BROCCIO, MARIA CARDILLO.

LILLO FLERES NOTAIO

COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE

MESSINA, li 08 01 2014

